

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1792 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), l'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), di tale regolamento.
- (2) La Slovacchia e la Polonia, rispettivamente il 28 ottobre e il 4 dicembre 2015, hanno notificato alla Commissione, per gli effetti dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C dello stesso regolamento. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti nel detto regolamento. Poiché tali modifiche sono già in vigore, il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore quanto prima.
- (3) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto ai sensi dell'articolo 45 del medesimo, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

¹⁾ GUL 160 del 30.6.2000, pag. 1.

